



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DECRETO DEL SINDACO

N. 10 DEL 23-04-2018

COPIA

Oggetto: NOMINA CONSULENTE ESTERNO EX ART. 14 DELLA L.R.7/1992.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di aprile, il Sindaco Dott. Gaspare Giacalone

Visto l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione.

Considerato che il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Petrosino consente il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti/consulenti.

Dato atto di quanto segue: "La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. "O" dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative". Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente territoriale in questione ha emanato la legge n. 7/1992, riguardante "norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica", che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26/1993, dall'art. 4 della

legge n. 38/1994, dall'art. 6 della legge n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6/97, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego. Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. La citata disposizione prevede, tra l'altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza.

Considerato che agli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare.

Considerato che il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Considerato che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l'attuazione del programma di governo, e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno.

Considerato che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta,

costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 nel quale è stato precisato dal Collegio che “(...) *l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008)”.*

Visto l'art. 41 dello Statuto Comunale che prevede che “*il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di adeguato titolo di studio*”.

Ritenuto opportuno avvalersi per l'espletamento delle attività connesse alle materie di propria competenza del supporto di un Esperto nelle discipline giuridico-amministrative;

Ritenuto che l'Esperto nelle discipline giuridico-amministrative dovrà fornire i detti supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste, che, a titolo indicativo e generale, di seguito sono elencate:

- Assistenza negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali extra-comunali, con le organizzazioni associative e gruppi di interesse;

- Assistenza nella trattazione di Accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari;

- Verifica dello stato di attuazione ed impulso alla realizzazione del programma amministrativo presentato agli elettori in uno con la lista "*Giacalone Sindaco - Cambia Petrosino*", anche ai fini della relazione annuale per il Consiglio Comunale;

- Esame e Valutazione delle misure correttive per un'efficace razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo ai Dirigenti di vertice degli Uffici;

- Ricognizione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale pendente, e delle criticità debordabili in contenzioso, anche ai fini del possibile esercizio dei poteri transattivi di cui investire i Dirigenti di vertice degli Uffici e la Giunta Municipale;

- Esame e Valutazione delle misure correttive per evitare l'insorgere di danni patrimoniali all'Ente connessi all'inottemperanza, o al mero ritardo, nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari, e per assicurare una tempestiva e documentata difesa in Giudizio del Comune da parte dei Dirigenti di vertice degli Uffici;

- Ricognizione dei Regolamenti vigenti ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti da sottoporre alla discussione ed approvazione della Giunta Municipale;

- Ricognizione degli Atti d'indirizzo Sindacale emessi, ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti, ed Assistenza nella redazione di nuovi Atti d'indirizzo ai Dirigenti di vertice degli Uffici ed al personale;

Visto il curriculum vitae dell'avv. Fabrizio Baudo del Foro di Trapani, con studio in Via Barone Sieri Pepoli n. 28, agli atti di questo Comune, dal quale risulta il possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività in capo all'Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992;

Considerato che l'art. 163 del T.U.E.L., "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", che al comma 2 prevede che *«nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni (...), quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente»*;

Considerato che, pur rientrando l'attività di Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992 fra quelle legalmente tutelate, regolate, e non differibili, non nella disponibilità diretta ed indiretta degli altri organi del Comune, a fronte dell'urgenza e non differibilità della prestazione rappresentata dal Sindaco, l'avv. Fabrizio Baudo ha dichiarato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di Esperto del Sindaco, rinunciando ad ogni compenso e rimborso sino alla conclusione dell'esercizio e della gestione finanziaria provvisoria con l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente, e comunque non oltre mesi due a partire dalla data della sottoscrizione del disciplinare d'incarico allegato all'odierno decreto;

Ritenuto di poter conferire all'avv. Fabrizio Baudo l'incarico quale esperto del Sindaco in discipline giuridico-amministrative per le finalità espresse premessa e alle condizioni economiche citate nel precedente capoverso;

Visti gli articoli 2222 e seguenti Codice civile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DECRETA

Richiamato tutto quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante della parte dispositiva del presente provvedimento;

Di **conferire** all'avv. **Fabrizio Baudo** nato ad Erice (TP) il 22/5/1985 e residente in Trapani nella via Abruzzo n. 10, l'incarico di esperto in discipline giuridico-amministrative e per le finalità in premessa esplicitate in relazione alle materie di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle condizioni economiche esposte in narrativa e dallo stesso professionista formalizzate;

Di stabilire che l'incarico è a tempo determinato, per un tempo non superiore a mesi due, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'odierno Decreto, e comunque l'incarico scadrà all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio del 2018 del Comune, rimanendo successivamente libero il Sindaco di procedere o meno all'emanazione di un nuovo Decreto d'incarico in favore dell'avv. Fabrizio Baudo ivi pattuendo il compenso ed il rimborso delle spese, e l'individuazione dell'impegno di spesa necessario;

Dare atto che, al fine di consentire al Sindaco di dare contezza al Consiglio Comunale dell'attività svolta dell'esperto, è fatto carico all'avv. Fabrizio Baudo di rassegnare, subito dopo la scadenza dell'incarico, una relazione riguardante le attività di assistenza e supporto fornite al Sindaco;

Incarica il Responsabile del Settore I° settore a porre in essere tutti i seguenti atti consequenziali, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo incaricato, dell'oggetto dell'incarico ed ogni ulteriore adempimento derivante dal presente provvedimento;

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Gaspare Giacalone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-04-2018 al 08-05-2018

Cron. n. 455

Petrosino li, 23-04-2018